



COORDINAMENTI E FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA SICUREZZA VIGILI DEL FUOCO DELLA SICILIA

Al Direttore Regionale VVF Sicilia
Ing. Sergio Inzerillo

Ai coordinamenti e segreterie Nazionali Cgil-Cisl-Uil

OGGETTO: Osservazioni in merito alla DdS n. 39 del 10.02.2026. Disciplina delle omesse timbrature.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento alla DdS n. 39 del 10.02.2026, concernente l'oggetto, ritengono opportuno formulare alcune considerazioni, sottponendole all'attenzione della S.V., nello spirito di collaborazione istituzionale e per la tutela dei legittimi interessi dei lavoratori.

Preliminamente, si rappresenta che la disciplina delle timbrature e delle conseguenze derivanti da eventuali omissioni deve essere valutata nel più ampio quadro normativo che regola il rapporto di lavoro pubblico, con particolare riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e ai principi generali di legalità, proporzionalità e tipicità delle sanzioni disciplinari.

Per quanto attiene al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la materia risulta regolata, in particolare, dal:

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con specifico riferimento agli artt. 2, 40, 45, 55 e seguenti;
- D.P.R. 7 agosto 2008,
- D.P.R. nn. 120 e 121 del 17 giugno 2022 e successive modificazioni;
- CCNL integrativo 24 maggio 2000, nonché dalle eventuali disposizioni organizzative interne, le quali possono definire modalità operative, ma non introdurre autonomamente sanzioni non previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, le disposizioni dei contratti collettivi prevalgono sugli atti unilaterali dell'Amministrazione in materia di rapporto di lavoro, inclusa la disciplina sanzionatoria.

Nel merito, si osserva che l'omessa timbratura non appare automaticamente riconducibile a un'assenza ingiustificata, configurandosi piuttosto quale irregolarità formale nella rilevazione



dell'orario, suscettibile di regolarizzazione mediante idonea giustificazione, secondo le procedure previste. Solo in mancanza di tale giustificazione può eventualmente configurarsi un'assenza ingiustificata ovvero una violazione degli obblighi di servizio, con le conseguenti valutazioni sotto il profilo disciplinare.

Alla luce di quanto sopra, la previsione secondo cui, al superamento di un numero predeterminato di omesse timbrature, venga automaticamente disposta la sottrazione di un giorno di ferie sembra presentare criticità sotto il profilo giuridico e contrattuale, in quanto:

- a) le sanzioni disciplinari applicabili al personale pubblico sono tassativamente individuate dalla normativa e dal CCNL, e la decurtazione delle ferie non risulta ricompresa tra quelle previste;
- b) le ferie costituiscono un diritto soggettivo irrinunciabile del lavoratore, tutelato dall'art. 36, comma 3, della Costituzione e dall'art. 2109 c.c., e non appaiono suscettibili di essere utilizzate quale misura sanzionatoria, se non nei casi espressamente contemplati;
- c) l'applicazione automatica di una simile misura, prescindendo dalla valutazione concreta della condotta, dal grado di responsabilità e dall'eventuale recidiva, potrebbe risultare non pienamente coerente con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono ispirare l'azione amministrativa.

Sotto il profilo amministrativo, tale impostazione potrebbe, pertanto, esporre l'atto a possibili rilievi in ordine alla sua conformità con il quadro normativo e contrattuale di riferimento, con conseguenti riflessi anche in termini di contenzioso.

Tutto ciò premesso, le scriventi OO.SS., nel ribadire il proprio spirito costruttivo e collaborativo, chiedono il riesame della disposizione in oggetto, valutandone l'eventuale modifica o revoca, al fine di assicurarne la piena coerenza con la normativa vigente e con la disciplina contrattuale applicabile.

Si resta a disposizione per ogni utile confronto e si rimane in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

Palermo, 11/02/2026

*FNS CISL
F. Nassetta*

*UIL PA VVF
I. Modica*

*FP CGIL VVF
G. Amato*



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

A tutto il personale

Oggetto: Gestione delle omesse timbrature del personale – procedure e responsabilità

Al fine di garantire la correttezza amministrativa, la tracciabilità delle prestazioni lavorative e la tutela dell’Amministrazione, si dispongono le seguenti procedure in caso di omessa timbratura.

Come noto, la timbratura tramite il sistema di rilevazione delle presenze (badge) costituisce la modalità ordinaria e primaria di attestazione della presenza e della prestazione lavorativa.

La mancata timbratura comporta l’obbligo da parte del dipendente di fornire immediata comunicazione al Settore Risorse Umane, indicando:

- data/e interessata/e;
- orario effettivo di ingresso e/o uscita;
- motivazione dell’omissione.

La comunicazione del dipendente ha valore meramente segnaletico e non costituisce titolo per il riconoscimento di lavoro straordinario o ore da inserire in banca delle ore, salvo eccezioni debitamente autorizzate e documentate; infatti le P.A. non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Per quanto riguarda la procedura in caso di omessa timbratura, il dipendente è tenuto a presentare la dichiarazione di omessa timbratura entro il **primo giorno lavorativo successivo alla prestazione**.

All’uopo, è stato predisposto apposito modulo “**omessa timbratura**” allegato alla presente disposizione di servizio e rinvenibile sulla Intranet di questa Direzione.

Il Settore Risorse Umane verifica la documentazione ed i riscontri oggettivi e trasmette al dirigente responsabile la proposta di riconoscimento, che potrà essere concessa solo previa attestazione formale e in presenza di riscontri oggettivi.

Il riconoscimento di ore di lavoro straordinario o l’inserimento nella banca delle ore è consentito solo se la prestazione era preventivamente autorizzata, il dirigente responsabile rilascia attestazione formale della prestazione ed esistono riscontri oggettivi della prestazione.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE DELLA SICILIA

Tutta la documentazione relativa alle omesse timbrature deve essere conservata agli atti del Settore Risorse Umane.

Inoltre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente disposizione di servizio, il Settore Risorse Umane verificherà, per ciascun dipendente, il numero di omesse timbrature, **il cui limite annuale risulta essere pari a 5 (cinque).**

Superato detto limite l'omessa timbratura non verrà presa in considerazione e si provvederà ad inserire d'ufficio un giorno di ferie.

Infine, si invita il personale tutto a presentare nuovamente, utilizzando il modulo allegato alla presente, le richieste di autorizzazione delle mancate timbrature antecedenti alla pubblicazione di questa DdS, già inserite su Comunic@OnLine e per le quali, ad oggi, il Settore Risorse Umane non è stato autorizzato alla regolarizzazione della presenza.

Al riguardo, si ritiene opportuno specificare che dette omesse timbrature saranno escluse dal conteggio del limite annuale di cui sopra.

Il personale è invitato al rispetto della presente Disposizione di servizio.

PDLG Caputo

**IL DIRETTORE REGIONALE
(INZERILLO)**

(sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



SERGIO INZERILLO
MINISTERO
DELL'INTERNO
10.02.2026 12:51:58
GMT+01:00